



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PERMESSO DI COSTRUIRE – SILENZIO ASSENSO

Consiglio di Stato, sez. IV, 25.09.2024 n. 7768 – diniego di permesso di costruire – richieste di chiarimenti ed integrazioni con effetti sospensivi ed interruttivi del termine di conclusione del procedimento – mancata formazione del silenzio assenso in ragione dell'essenzialità dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti.

Nella vicenda in esame una società ha impugnato il diniego, da parte di un comune dell'Emilia Romagna, di un permesso di costruire avente per oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione con opere di efficientamento energetico, sismico, rigenerazione e sopraelevazione di un piano con destinazione d'uso principale a residenza.

Tra i motivi di ricorso la società ha lamentato anche la violazione dell'art. 20 DPR 380/2001 affermando che si sarebbe formato il silenzio assenso in relazione all'istanza di rilascio di permesso di costruire a causa del ritardo nel provvedere del comune.

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR Emilia – Romagna di rigetto del ricorso si è soffermato sul termine di conclusione del procedimento (100 giorni) e sugli effetti sospensivi e interruttivi delle richieste di modifiche, chiarimenti e di integrazione documentali.

Nel caso di specie il comune ha richiesto chiarimenti, integrazioni documentali e modifiche al progetto dopo 15 giorni dal deposito dell'istanza. La ricorrente nei mesi successivi ha depositato ulteriore documentazione e modifiche progettuali: la PA ha quindi emanato il provvedimento di diniego impugnato dopo circa 67 giorni dall'ultimo deposito della società ricorrente (ultimo deposito avvenuto quasi 6 mesi dopo la richiesta del comune), facendolo precedere da un preavviso di diniego.

La ricorrente, impugnando il diniego di permesso di costruire, ha sostenuto che l'ente avrebbe (solo) richiesto di ri-depositare della documentazione: tale ri-deposito non sarebbe stato idoneo, pertanto, a sospendere o interrompere il termine di conclusione del procedimento e, di conseguenza, sarebbe maturato il tempo per la formazione del silenzio – assenso.

Il TAR Emilia – Romagna prima e il CdS poi hanno però ritenuto che i depositi di documentazione effettuati dalla ricorrente riguardassero sia integrazioni documentali, sia modifiche progettuali "essenziali" affinché l'istanza potesse considerarsi completa ed adeguata.

Il Consiglio di Stato, pertanto, ha precisato che *"... ai fini dell'operatività del dispositivo del silenzio assenso occorre che la domanda sia quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore pena la inconfigurabilità giuridica della stessa"* ed ha chiarito quali siano i requisiti essenziali della domanda affinché, decorso il termine di legge e a fronte dell'inerzia della PA, possa formarsi il silenzio assenso.

Con la pronuncia in esame vengono ritenuti requisiti essenziali solo quelli indicati dall'art. 20, comma 1, DPR 380/2001, e, cioè: 1) l'attestazione concernente il titolo di legittimazione; 2) gli elaborati progettuali richiesti; 3) altri documenti previsti dalla parte II (normativa tecnica per l'edilizia) quando ne ricorrano i presupposti. Il Giudice di appello ha altresì precisato che non è possibile integrare tramite regolamenti edilizi, e neppure tramite legislazione regionale, il novero degli elementi essenziali, in quanto si tratta di materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato sui livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 29 legge 241/1990.

Di conseguenza se la domanda (come nel caso esaminato dalla sentenza) risulta incompleta sotto il profilo dei requisiti essenziali di cui all'art. 20, comma 1, DPR 380/2001, non potrà maturarsi il silenzio assenso nemmeno a fronte dell'inerzia dell'amministrazione.

Viceversa, *"il decorso del termine di legge previsto per la richiesta di documenti integrativi (progettuali e documentali) rileva invece rispetto ad ulteriori requisiti (diversi da quelli previsti dall'art. 20 comma 1) richiesti da leggi regionali e dai regolamenti edilizi, nel senso che, ove mancanti, non potranno essere chiesti successivamente alla scadenza del termine di legge né invocati per impedire la formazione del silenzio assenso in quanto non essenziali ai fini della configurabilità della domanda e della conseguente operatività del dispositivo di semplificazione"*.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Analoghe considerazioni vanno compiute con riferimento ad eventuali richieste di chiarimenti riferite a requisiti essenziali di cui all'art. 20, comma 1, DPR 380/2001 laddove si tratti di mere richieste di regolarizzazione o di precisazioni su fatti secondari o di dettaglio che non incidono sulla possibilità di identificare con precisione le caratteristiche dell'intervento.

Anche in questo caso il potere della PA di chiedere la "regolarizzazione" della documentazione dovrà essere esercitato a pena di decadenza nel termine di legge e la carenza di tali elementi di dettaglio non impedirà la formazione del silenzio assenso.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202300753&nomeFile=202407768_11.html&subDir=Provvedimenti